

CONVENZIONE

tra

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro (di seguito anche “**Ministero**” o “**MEF**”) rappresentato dal Capo della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, dott. Giuseppe Maresca, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ministero in via XX Settembre, 97, Roma,

e

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito anche INAIL o “**Fornitore**”), rappresentata dal Direttore Centrale per l’Organizzazione Digitale Dr. Stefano Tomasini, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina Degli Apostoli, 33

(MEF e INAIL sono successivamente altresì indicate, singolarmente, come la “**Parte**” e, congiuntamente, come le “**Parti**”).

PREMESSO CHE:

- A. ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare con l’art. 33, comma 1, lett. d-ter), è prevista l’istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità;
- B. il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, Titolo V-bis, artt. da 30-bis a 30-octies – così come integrato dal D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64 e modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 nonché dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 – (il “**Decreto**”) istituisce presso il MEF un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi

nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al c.d. “Furto d’identità”;

- C. in ossequio a quanto previsto nell’art. 30-octies del Decreto, con il D.M. 19 maggio 2014 n. 95 è stato emanato il decreto di attuazione (il “**Regolamento**”) che disciplina le modalità operative per prevenire, sul piano amministrativo, le frodi nel settore del credito al consumo;
- D. il sistema di prevenzione di cui al punto B. è basato sull’archivio centrale informatizzato (l’“**Archivio**”) affidato in gestione dal MEF, quale titolare dell’Archivio, a Consap S.p.A. ai sensi dell’art. 30-ter del Decreto, con convenzione stipulata in data 18 luglio 2013;
- E. ai sensi dell’art. 30-quater del Decreto, l’Archivio è composto – tra l’altro – da uno strumento informatico denominato “interconnessione di rete”, che consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all’art. 30-quinquies del Decreto, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
- F. il sistema di prevenzione di cui al punto B. consente ai soggetti aderenti di verificare l’autenticità dei dati di cui all’art. 30-quinquies, comma 1, del Decreto, mediante raffronto con i dati detenuti da organismi pubblici e privati;
- G. l’art. 30-ter, comma 7-bis, del Decreto ha ampliato l’ambito di operatività del Sistema anche al di fuori del settore del credito al consumo, stabilendo che *“...nell’ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all’ente gestore richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l’identità delle medesime”*;
- H. ai sensi dell’art. 30-quinquies, comma 2, del Decreto, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lett. a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento;

- I. ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, le modalità relative al collegamento informatico dell'Archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati sono contenute nel documento tecnico allegato al Regolamento stesso;
- J. ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento, le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'Archivio sono contenute nel manuale operativo (il “**Manuale Operativo**”) il quale viene pubblicato sul sito internet del MEF;
- K. l'INAIL ha il compito di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a tal fine amministra i dati informatici relativi alle aziende assicurate;
- L. l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale), così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che le pubbliche amministrazioni rendano disponibili ed accessibili ad altre pubbliche amministrazioni i dati di cui sono titolari *“quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”*;
- M. l'art. 58, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, così come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 235/2010, prevede che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, salvaguardando il mantenimento della titolarità degli stessi e senza oneri a loro carico;
- N. l'INAIL è titolare e detiene alcuni dei dati di cui all'art. 30-quinquies del Decreto, con particolare riferimento alle posizioni assicurative dei datori di lavoro, organizzate in banca dati;

- O. le Parti, per le finalità di cui sopra, intendono stipulare una convenzione al fine di disciplinare i termini e le modalità del Collegamento Informatico nonché regolamentare i termini e le modalità della verifica della corrispondenza dei dati inviati dai soggetti aderenti con i dati di cui all'art. 30-quinquies del Decreto, contenuti nelle banche dati nella titolarità di INAIL.

VISTI

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Delibera n. 558 del 20 dicembre 2006 del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL avente ad oggetto “Regolamento attuativo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196”;
- il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) come modificato con provvedimento del 25 giugno 2009.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

- 1.1. Le Parti convengono che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Definizioni

2.1. In aggiunta ai termini ed alle espressioni già definite in altre disposizioni della presente convenzione, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

Aderente	soggetto giuridico, appartenente ad una delle categorie individuate dall'art. 30-ter, comma 5, del Decreto, che partecipa al sistema di prevenzione di cui al punto B delle Premesse.
Banca Dati	indica l'insieme di dati omogenei memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software, di titolarità del Fornitore, descritti al seguente art. 3 e rientranti fra quelli indicati dall'art. 30-quinquies del Decreto.
Codice della Privacy	indica il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Collegamento Informatico	indica il collegamento informatico tra l'Archivio e la Banca Dati, ai sensi e secondo le modalità previste nel documento tecnico allegato al Regolamento.
Consap	indica CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio, società designata dal MEF quale ente gestore dell'Archivio ex art. 30 ter del Decreto, nonché quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy.
Convenzione	indica la presente convenzione, i relativi allegati nonché i documenti comunque richiamati nella Convenzione e/o negli allegati.

Dati personali	indica qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 Codice della Privacy).
Dati Oggetto di Verifica	indica i dati contenuti nelle Richieste di Verifica, dei quali verrà verificata l'autenticità tramite l'Archivio.
Livelli di Servizio	indica i livelli di servizio indicati e disciplinati nell'Allegato 1, relativi al Collegamento Informatico.
Responsabile della Convenzione	indica il rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.
Responsabile della Gestione Operativa	indica il soggetto individuato da ciascuna Parte quale punto di riferimento tecnico in merito alle attività di cui al seguente art. 14.2.
Richieste di Verifica	indica le richieste di verifica dei Dati Oggetto di Verifica inoltrate dall'Aderente all'Archivio, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 6.
Risultati della Verifica	indica l'esito della Verifica che il Fornitore trasmette all'Archivio, secondo le modalità e i termini di cui al seguente art. 6.
Servizio di Assistenza	indica il servizio di assistenza sui sistemi informativi di cui al seguente art. 10.2.
Servizio di Verifica (o Verifica)	indica il servizio fornito dal Fornitore, consistente nel raffronto dei Dati Oggetto di

Verifica con la Banca Dati, secondo le modalità di cui al seguente art. 6, per le finalità e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto.

Sistema Informatico di Verifica

indica l'infrastruttura software e/o hardware utilizzata dal Fornitore per consentire il Collegamento Informatico e/o erogare il Servizio di Verifica.

Art. 3 – Oggetto della Convenzione

3.1. Il Fornitore – per le finalità di cui al Decreto e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 6 – (i) consente il Collegamento Informatico e (ii) fornisce il Servizio di Verifica relativamente ai seguenti dati contenuti nella Banca Dati:

- singole posizioni assicurative dei datori di lavoro risultanti dai prospetti paga esibiti dalle persone fisiche, come meglio specificate nell'Allegato 1.

Art. 4 – Durata

4.1. La Convenzione entrerà in vigore 15 (*quindici*) giorni dopo la sottoscrizione delle parti (la "**Data di Efficacia**").

4.2. La durata della Convenzione viene stabilita in anni 5 (*cinque*) a decorrere dalla Data di Efficacia ("**Data di Scadenza**").

4.3. La Convenzione potrà essere rinnovata per un periodo pari a quello stabilito all'art. 4.2 che precede, con comunicazione da inviarsi entro 60 (*sessanta*) giorni dalla Data di Scadenza, con le modalità previste dal successivo art. 15.

Art. 5 – Collegamento Informatico

5.1. Il Fornitore provvederà a consentire e garantire il Collegamento Informatico secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 1.

Art. 6 – Servizio di Verifica

- 6.1.** Il Fornitore provvederà – mediante propri mezzi, personale e risorse e secondo i termini e le modalità di cui all’Allegato 1 – a: (i) verificare la corrispondenza dei Dati Oggetto di Verifica con la Banca Dati; (ii) trasmettere all’Archivio i Risultati della Verifica.
- 6.2.** La trasmissione delle Richieste di Verifica e dei Dati Oggetto di Verifica avverrà, per il tramite dell’Archivio, secondo i termini e le modalità di cui all’Allegato 1.
- 6.3.** I Risultati della Verifica verranno trasmessi all’Archivio secondo i termini e le modalità di cui all’Allegato 1.
- 6.4.** Il Fornitore e il MEF, salvo quanto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al Decreto, non possono in alcun caso cedere a terzi i Risultati della Verifica.
- 6.5.** Resta inteso che il Servizio di Verifica e la trasmissione delle Richiesta di Verifica e dei Risultati della Verifica saranno eseguiti secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei Dati Personali e la certezza delle operazioni effettuate.

Art. 7 – Livelli di servizio

- 7.1.** Il Fornitore dovrà assicurare per tutta la durata della Convenzione che Collegamento Informatico e il Servizio di Verifica rispettino i Livelli di Servizio concordati tra le Parti, indicati e disciplinati nell’Allegato 1.
- 7.2.** Eventuali contestazioni sulla rispondenza del servizio prestato ai Livelli di Servizio saranno inoltrate dal MEF ovvero da Consap al Fornitore anche a mezzo fax o e-mail; al ricevimento di tale comunicazione il Fornitore provvederà a verificare la natura delle contestazioni e ad ovviare alle carenze dalla comunicazione di cui sopra quanto prima.
- 7.3.** Il MEF – anche attraverso Consap – e il Fornitore congiuntamente procedono, con cadenza trimestrale, alla verifica del rispetto dei Livelli di Servizio e

all'esito di tale verifica potranno concordemente stabilire nuovi Livelli di Servizio.

Art. 8 – Oneri Economici

- 8.1.** Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 30-quinquies del Decreto, i dati di cui al precedente art. 3.1. vengono resi disponibili dal Fornitore a titolo gratuito.
- 8.2.** Le spese di predisposizione e di fornitura dei dati di cui all'art. 3.1. restano a carico del Fornitore, fermo quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. n. 235/2010.
- 8.3.** La presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD per tutte le convenzioni per l'accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni, non prevede oneri economici. Ciascuna delle Parti si farà carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione.

Art. 9 – Adempimenti del MEF

- 9.1.** Il MEF si impegna a:
- (i) consentire – tramite Consap – l'accesso all'Archivio ed al Servizio di Verifica esclusivamente agli Aderenti abilitati;
 - (ii) utilizzare il Collegamento Informatico esclusivamente per le finalità e nei limiti di cui al Decreto e nel rispetto della normativa vigente, in particolare osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- 9.2.** Il MEF si impegna altresì a comunicare al Fornitore – anche tramite Consap:
- (i) incidenti sulla sicurezza occorsi ai propri sistemi di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti il Fornitore e/o i dati di cui questo è titolare, secondo i termini e le modalità indicate nell'Allegato 1;

- (ii) ogni modificazione tecnica e/o organizzativa dei propri sistemi che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

Art. 10 – Adempimenti del Fornitore

10.1. Il Fornitore si obbliga ad approntare e gestire il Sistema Informatico di Verifica necessario a consentire il Collegamento Informatico e l'erogazione del Servizio di Verifica nel rispetto di quanto previsto dai Livelli di Servizio e secondo l'orario di servizio indicati nell'Allegato 1. A tal fine, il Fornitore si obbliga a:

- (i) garantire che il Sistema Informatico di Verifica sia perfettamente compatibile, interoperabile, interfacciato ed interconnesso con l'Archivio, consenta la regolare erogazione del Servizio di Verifica e, comunque, rispetti i Livelli di Servizio;
- (ii) fornire il supporto tecnico necessario per consentire e mantenere una perfetta compatibilità, interoperabilità, interfacciamento e interconnessione tra l'Archivio e il Sistema Informatico di Verifica, secondo l'orario di servizio indicato nell'Allegato 1 (paragrafo 7.3);
- (iii) correggere il software del Sistema Informatico di Verifica mediante attività diagnostica e/o correttiva, nell'ipotesi di eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi nel software medesimo, in particolare con riferimento alla rispondenza ai requisiti di cui all'Allegato 1.

10.2. Il Fornitore si obbliga, altresì, a:

- (i) assicurare un'adeguata assistenza e manutenzione del Collegamento Informatico e del Sistema Informatico di Verifica, nonché risolvere qualsiasi problematica nel minor tempo possibile e conformemente ai Livelli di Servizio. A tal fine, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del MEF nonché di Consap un punto di contatto attivo nell'orario indicato nell'Allegato 1, per la ricezione di segnalazioni e la risoluzione di qualsiasi problematica (il “**Servizio di Assistenza**”);

- (ii) informare, nei termini e con le modalità di cui all'Allegato 1, i tempi previsti di interruzione programmata del Servizio di Verifica, che in ogni caso non potranno essere superiori a quelli previsti nei Livelli di Servizio;

10.3. Il Fornitore si obbliga, infine, a comunicare al MEF nonché a Consap, secondo le modalità indicate dall'art. 15.2.:

- (i) incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti il MEF e/o Consap;
- (ii) ogni modificazione tecnica e/o organizzativa dei propri sistemi che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

Art. 11 – Responsabilità

11.1. Il MEF e Consap sono esenti da qualsiasi responsabilità nei confronti degli Aderenti derivante dalla presenza di dati erronei e/o carenti sotto il profilo della completezza, affidabilità e qualità contenuti nelle Banca Dati del Fornitore.

11.2. Il MEF e Consap sono inoltre esenti da qualsiasi responsabilità nei confronti degli Aderenti derivante dalla indisponibilità o irraggiungibilità della Banca Dati nonché dalla mancata connessione con la medesima Banca Dati non imputabile direttamente al MEF e/o a Consap.

Art. 12 – Utilizzo e conservazione dei dati

12.1. Le Parti dichiarano che i dati oggetto di verifica sono indispensabili per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e si impegnano a utilizzarli correttamente e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei Dati Personali.

Art. 13 – Trattamento dei dati e misure di sicurezza

- 13.1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, nonché delle disposizioni contenute nel Codice della Privacy, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei Dati personali, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
- 13.2. Ai sensi dell'art. 11 del Codice della Privacy, i Dati personali trattati dalle Parti dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con il presente accordo.
- 13.3. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i Dati personali siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla Convenzione.
- 13.4. Le Parti assicurano, altresì, che i Dati personali medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna di esse avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del Codice della Privacy.

Art. 14 – Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione.

- 14.1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono riportati nell'Allegato 2. Rientrano nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza:

- (i) il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale delle attività oggetto della Convenzione;
- (ii) l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai Dati, secondo le modalità regolate dalla Convenzione, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- (iii) l'aggiornamento del testo della Convenzione, nei casi previsti dal successivo art. 17.

14.2. Ai fini del mantenimento della corretta operatività del Servizio di Verifica e al fine di consentire una più efficiente gestione delle eventuali problematiche di carattere tecnico che dovessero riscontrarsi nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Gestione Operativa, quale punto di riferimento tecnico in merito alle seguenti attività:

- (i) gestione del Sistema Informatico di Verifica ed erogazione del Servizio di Verifica;
- (ii) diagnosi e risoluzione di anomalie e di problematiche riguardanti gli strumenti software e/o hardware che costituiscono il Sistema Informatico di Verifica;
- (iii) assistenza reciproca in merito a possibili problematiche inerenti i contenuti informativi oggetto del Servizio di Verifica;
- (iv) pianificazione dell'operatività del Servizio di Verifica e gestione di possibili fermi;
- (v) gestione dell'invio e della ricezione di eventuali segnalazioni di disservizi e/o di comunicazioni relative ad eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

14.3. Il MEF demanda a Consap l'individuazione, al proprio interno, del Responsabile della Gestione Operativa per il MEF.

- 14.4.** Il MEF nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali oggetto della convenzione nell'ambito di dati soggetti alla disciplina di cui al Codice della Privacy ove il fruitore assume, infatti, il ruolo di titolare del trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15 – Elezione di domicilio e comunicazioni

- 15.1.** Ai fini della presente Convenzione, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- MEF: Dipartimento del Tesoro – Via XX Settembre, n. 97 – 00187 Roma.
- INAIL: Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale – Via Santuario Regina degli Apostoli, n. 33 - 00144 Roma.

- 15.2.** Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero PEC ai recapiti che saranno forniti.

Art. 16 – Controversie

- 16.1.** Le parti convengono che qualsiasi controversia relativa al presente Convenzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

- 16.2.** In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, le Parti sono tenute all'adempimento degli obblighi previsti della presente Convenzione.

Art. 17 – Registrazione e revisione della Convenzione

- 17.1.** La Convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

- 17.2.** Le Parti concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati, anche a seguito di:

- (i) sopravvenute modifiche normative;

- (ii) specifiche indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- (iii) evoluzione tecnologica e/o funzionale dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

- 17.3.** Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti, che eventuali modifiche alla Convenzione, che si rendessero necessarie in esito a quanto indicato al precedente comma ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno approvate mediante scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite dei Responsabili della Convenzione.
- 17.4.** Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

Art. 18 – Varie

- 18.1.** La circostanza che una delle Parti non faccia valere, in qualsiasi momento, i diritti ad essa riconosciuti da una o più clausole del presente Convenzione non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né potrà impedire a tale Parte di pretendere in qualsiasi momento la rigorosa osservanza di ogni clausola contrattuale.
- 18.2.** L'eventuale invalidità e/o inefficacia di una o più clausole del presente Convenzione non comporterà l'invalidità e/o l'inefficacia delle altre clausole contrattuali. Le Parti si impegnano sin d'ora a negoziare in buona fede la sostituzione di quelle clausole che dovessero risultare invalide e/o inefficaci, nel sostanziale rispetto del complessivo assetto negoziale qui contenuto.
- 18.3.** Le Parti concordano che la Convenzione troverà immediata conclusione laddove vengano meno le finalità, di cui alle premesse, per le quali il servizio è stato autorizzato.

19 – Disposizioni finali

- 19.1.** La presente Convenzione è composta di n. 19 (*diciannove*) articoli e n. 2 (*due*) allegati, ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle Parti.
- 19.2.** Per quanto non espressamente regolato nella Convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si rinvia alla normativa vigente.

Roma,

INAIL

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(_____)

(_____)

ALLEGATI:

- 1) Collegamento Informatico e Servizio di Verifica - Livelli di Servizio e Servizio di Assistenza
- 2) Nominativi Responsabili